



COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA

PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA

Registro Interno 133 del 18-10-2022
Registro Generale 241 del 18-10-2022

III SETTORE LL.PP.MANUTENZ..IMM.CIMITERO SUAP

DETERMINAZIONE

OGGETTO: STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO PER I LAVORI, I SERVIZI E LE FORNITURE "Lavori di ristrutturazione della rete idrica del comune di Altavilla Irpina (AV)". Determina a contrarre CUP H63E19000180006

Visto il Decreto Sindacale n° 13 in data 06/06/2019, di confermata del sottoscritto quale Responsabile Apicale dei Settori III e IV UTC, con potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;

Premesso che :

- Con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.443 del 24/09/2019, è stato programmato e finanziato, a valere sulle risorse del F.S.C. 2014-2020 e FONDI POR FESR 2000/2006, il piano triennale di interventi finalizzato a ridurre la dispersione idrica dalle reti di distribuzione nel Distretto Calore Irpino, tra i quali figura il Comune di Altavilla Irpina;
- Con D.D. Regione Campania n.107 dell'8/9/2020 sono stati individuati, un primo elenco dei Comuni, quali soggetti attuatori degli interventi precitati tra i quali " la ristrutturazione della Rete Idrica del Comune di **Altavilla Irpina** " per l'importo di € **2.156.886,55**, importo calcolato sulla base dello studio di fattibilità redatto dall' Alto Calore Servizi S.P.A., quale società pubblica partecipata, in *house providing*, che già espleta le attività connesse e collegate all'erogazione del servizio idrico ad uso civile sull'intero territorio comunale;
- Per il precitato intervento, questo Ente con deliberazione di G.C. n.87 del 16/06/2020 ha approvato lo schema di convenzione sia per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva che quelli relativi alla D.L, Ufficio D.L, D.O., Contabilità, supporto al RUP, collaudi, sicurezza lavoro etc., alla precitata società "Alto calore Servizi S.P.A." in *house providing* ;
- La precitata convenzione è stata regolarmente sottoscritta ed acquisita al protocollo comunale in data 10/07/2020, n. 7756;
- Con D.D. Regione Campania n. 135 dell'11/11/2020, Dir. Gen. N. 17, sono stati approvati i criteri e gli indirizzi regolanti i rapporti tra RUA e i soggetti attuatori per la gestione del finanziamento di cui trattasi, con programmazione di finanziamento dell'importo di euro 2.156.886,55 (dei quali euro 431.377,31 a valere sui fondi FSC 2014-2020) dell'intervento precitato;

- Con deliberazione di G.C. n. 32 dell'11/03/2021 è stato nominato RUP dell'intervento *de quo* il geom. Cesare Polcari, funzionario UTC in possesso dei requisiti *ex lege*, che allega dichiarazione di inesistenza nei suoi confronti di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione, rispetto al presente procedimento, in atti;
- Con tale deliberazione sono stati altresì nominati quale collaboratore tecnico ed amministrativo il geom. Mauro Pescatore, funzionario UTC e responsabile programmazione spesa, controllo procedure e contratto il Resp. UTC, che dichiarano l'inesistenza nei propri confronti di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione, rispetto al presente procedimento, in atti;

Dato atto che:

- ✓ con deliberazione di Giunta comunale Delibera G. C. n° 110 in data 11/10/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "*ristrutturazione della rete idrica del comune di Altavilla Irpina*" per l'importo complessivo, *come da quadro economico*, di € 2.156.886,55 di cui € 1.752.282,32 per lavori e il restante importo per somme a disposizione dell'Amministrazione, come meglio specificato in appresso;
- ✓ la copertura finanziaria complessiva dell'iniziativa è garantita con i fondi di cui in premessa, iscritti sul cap.3404 – Miss. 9 - Progr. 4 del corrente bilancio approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 28/06/2022.
- ✓ l'intervento è stato inserito nel programma OO.PP. triennio 2021/2023, elenco annuale 2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 6/5/2021, << interventi finanziati con fondi FSC –ristrutturazione della rete idrica del comune di Altavilla Irpina >> (CUI L8001099064820200005) ed è stato confermato anche nel programma triennale OO.PP. 2022-2024 approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 28/06/2022, con l'inserimento del progetto di cui trattasi nella corrente annualità.
- ✓ Questo Comune ha aderito alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino sottoscrivendo la relativa Convenzione n. 6 del 25/1/2022 e Regolamento di funzionamento adottati con delibera di C.C. n. 36 del 28/12/2021;
- ✓ alla Stazione Unica Appaltante sono demandate le funzioni strumentali all'individuazione dell'aggiudicatario, dovendo la stessa svolgere tutte le attribuzioni obbligatorie elencate all'art. 5 del vigente Regolamento di funzionamento della stessa nonché all'art. 4 della Convenzione stipulata con l'Ente aderente, in uno con le verifiche in capo al medesimo aggiudicatario del possesso dei requisiti di ordine morale ed economico-finanziari nonché tecnico-professionali richiesti a mezzo di Responsabile del Procedimento di gara appositamente individuato dalla stessa;
- ✓ la Stazione Unica Appaltante ha provveduto ad adottare e rendere noto apposito vademecum operativo esplicativo del funzionamento della medesima;
- ✓ come previsto dall'art. 10 del Regolamento di funzionamento della SUA, rimangono comunque in capo al Comune le attività amministrative propedeutiche alla fase di esecuzione del contratto ed in particolare la presa d'atto dell'aggiudicazione efficace;

Stabilito che, a norma dell'art. 52, comma 1.2, D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, la procedura di gara in parola deve essere espletata dalla succitata Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino in conformità agli indirizzi operativi disposti con la presente;

Visto il progetto definitivo dei lavori di che trattasi, redatto dall'Alto Calore S.p.A. giusta convenzione indicata in premessa, dell'importo di € 2.156.886,55 articolato secondo il seguente quadro economico:

A – Lavori e Servizi a base d'asta:

1. Lavori a misura	€ 1.588.043,00	
2. Servizi di progettazione a corpo	€ 22.557,89	
3. Prestazioni in economia non soggette a ribasso d'asta	€ 96.610,87	
4. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 45.070,56	
	Sommano	€ 1.752.282,32

B – Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1. IVA sui lavori del 10%	€ 161.862,19	
2. IVA al 22% sulle prestazioni in economia di € 111.102,50	€ 24.442,55	
3. IVA sui servizi di progettazione esecutiva del 22% + CNPAIA 4%	€ 6.063,57	
4. IVA su spese tecniche per Alto Calore Servizi del 22%	€ 22.172,77	
5. rilievi, accertamenti ed indagini (IVA inclusa)	€ 3.000,00	
6. allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa)	€ 3.000,00	
7. spese tecniche per Alto Calore Servizi	€ 100.785,32	
8. spese per operazioni di lavaggio, disinfezione, prove di potabilità, controlli e messa in esercizio	€ 3.000,00	
9. spese per la SUA	€ 7.897,74	
10. Incentivo per la progettazione ex art. 113 c.c.p.	€ 23.524,25	
11. contributo ANAC	€ 600,00	
12. spese per commissione giudicatrice	€ 7.800,00	
13. spese per pubblicità legale di gara	€ 10.000,00	
14. Imprevisti e revisione prezzi	€ 30.455,84	
	in uno	€ 404.604,23
	Totale	€ 2.156.886,55

Il predetto progetto definitivo, ai sensi dell'art. 23 comma 7 del c.c.p. e art. 24 e ss. del DPR n. 207 del 5/10/2010, è costituito dai documenti indicati nella tavola di progetto "Elenco allegati";

Visto il verbale di validazione dell'11/10/2022, prot. n. 6674 e relativa verifica in pari data, prot. 1013/UT, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016, con il quale il RUP ha dichiarato che il progetto definitivo dei lavori posto a base di gara è conforme alla vigente normativa di settore e agli indirizzi e direttive della stazione appaltante preliminari alla progettazione;

Visto l'art. 36 comma 2 lettera d) del d.lgs. 50/2016 che prevede il ricorso alla procedura aperta di cui all'art. 60 del c.c.p.;

Viste le Linee guida dell'ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016;

Considerato pertanto che, in forza delle predette norme codicistiche e regolamentari, sussistono i presupposti di legittimità per appaltare con procedura aperta i lavori in oggetto che per loro natura ricadono nella tipologia delle acquisizioni di cui all'art. 36 comma 2 lettera d) del c.c.p.;

Considerato che, a norma dell'art. 51 comma 1 del d.lgs. 50/2016, l'appalto in parola è costituito da un unico lotto poiché trattasi di un'opera organicamente unitaria non frazionabile in lotti autonomi e funzionali per ragioni tecniche e di convenienza economica; pertanto, le prestazioni vanno eseguite sinergicamente essendo gli interventi da realizzare tra essi correlati in modo sistematico e interdipendente, sia per tipologia che per modalità e coordinamento di esecuzione: l'eventuale frazionamento dell'appalto, oltre a determinarne la sua frammentarietà, ne renderebbe l'esecuzione oltremodo complessa per l'aspetto tecnico e onerosa per l'aspetto economico, atteso che l'esigenza per i diversi operatori economici, divisi per lotti, di lavorare comunque come gruppo coordinato per le attività esecutive da svolgere, potrebbe pregiudicare significativamente la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni;

Visto che per la procedura di gara di che trattasi la Stazione Unica Appaltante provvederà ad acquisire il relativo CIG all'atto di indizione della gara, seppure il relativo contributo resta a carico di questo Comune in qualità di Stazione Appaltante che dovrà provvedere al pagamento dello stesso su richiesta della SUA;

Visti gli atti di gara costituiti dal bando e dal disciplinare di gara corredati di relativa modulistica e dal progetto definitivo, nei quali sono contenuti tutti gli elementi essenziali per l'esperimento della gara di appalto e il compimento della procedura negoziata come per legge;

Visto l'art. 36 comma 9 del d.lgs. 50/2016 e l'art. 2 comma 6 e art. 3 comma 1 lettera a) del d.m. 2/12/2016 che disciplinano le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara sotto soglia comunitaria, prevedendo, per la fattispecie di appalto di che trattasi, la pubblicazione del bando di gara e, dopo l'aggiudicazione definitiva, dell'avviso di esito di gara sulla GURI e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto;

Visto l'art. 49 del D.L. 77/2021 conv. in Legge 108/2021, che reca modifiche alla disciplina del subappalto di cui all'art.105 del D. Lgs. 50/2016 in base al quale a partire dall'1/11/2021 viene meno il limite generalizzato al subappalto, pur con la facoltà motivata di escludere dal subappalto stesso alcune prestazioni o lavorazioni alle condizioni previste dalla stessa norma;

Ritenuto, pertanto, in ragione della natura dell'appalto, delle categorie delle lavorazioni nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 30 del D.lgs 50/2016 di non porre limiti al subappalto per le scorporabili con la specificazione che comunque il contratto non può essere ceduto a terzi e che per la categoria prevalente vige l'obbligo del divieto dell'affidamento a terzi delle lavorazioni che potranno essere quindi subappaltabili nei limiti di cui al comma 1 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 come specificato negli atti di gara;

Precisato che:

- ✓ per quanto attiene all'articolazione dell'appalto in più lotti di cui all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, si specifica:
 - ◇ la suddivisione non può garantire la medesima qualità delle prestazioni dei singoli lotti;
 - ◇ il frazionamento non è economicamente conveniente in quanto non può assicurare alla stazione appaltante un vantaggio "economico" e, dunque, un risparmio di spesa o comunque una migliore allocazione delle risorse disponibili;
- ✓ l'appalto non presenta un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia Europea, per i seguenti motivi:
 - ◇ l'importo dell'appalto, di gran lunga lontano dalla soglia comunitaria, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori, non risulta di interesse transfrontaliero certo;
 - ◇ precedenti affidamenti realizzati da parte di questa stazione appaltante o di altre stazioni appaltanti limitrofe non hanno mostrato l'interesse di imprese di altri stati membri della U.E.;
 - ◇ gli atti di gara e di mezzi di pubblicità adottati con il presente atto comunque garantiscono in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle imprese estere nonché il rispetto delle norme fondamentali e dei principi generali di parità di trattamento e di discriminazione in base alla nazionalità;

Tenuto Conto, ancora, ai fini della determinazione delle compenso dei componenti della commissione di gara che il TAR Lazio con ordinanza n. 4710 del 02/08/2018 ha sospeso il D.M. 12/02/2018, relativo a tale compenso che vengono determinati in base ai criteri previgenti fissati con parere del Consiglio superiore dei LL.PP. del 29/09/2004;

Visto il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 29 settembre 2004, con il quale sono stati fissati i criteri di riferimento relativi al calcolo dei compensi professionali per le commissioni di gara per l'affidamento di lavori e/o servizi. In particolare, il calcolo delle competenze viene effettuato facendo riferimento agli onorari minimi fissati dalla TABELLA A del D.M. 4 Aprile 2001 (Onorari per attività nell'ambito dei lavori pubblici), aggiornato in base alla tariffa del 2013, D.M. 143. In particolare, il compenso da corrispondere a ciascun componente della Commissione viene così quantificato, per il procedimento di cui trattasi:

- a) compenso base pari al 2% su Euro 22.557,890 (onorario di progettazione determinato in base alle suddette norme), ovvero **Euro 451,16**;
- b) compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato almeno nell'offerta tecnica, oltre il primo pari al 5% compenso base, ovvero Euro 451,16 x n. 2 offerte= **Euro 45,12, salvo conguaglio da determinarsi dopo la presentazione delle stesse offerte ove siano maggior di 2**;
- c) rimborso forfetario spese varie nella misura del 15% del compenso base, ovvero **Euro 74,44**;
- d) Compenso per ogni commissario euro **570,72**;

RITENUTO, infine:

- ◇ di impegnare la somma di € 10.022,20, a favore della Provincia di Avellino (SUA), sul capitolo di cui al punto precedente, ovvero:
 - € 600,00 quale Versamento ANAC, giusta delibera ANAC n. 1197/2019;
 - € 7.710,04 quali oneri per attività della SUA, giusta art. 21 del regolamento di funzionamento;
 - € 1.712,16 compreso IVA e CAP per spese presunte per la commissione di gara formata da tre componenti;

VISTI:

- ✓ l' art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- ✓ l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, prevede al comma 2 che, prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- ✓ il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi per la competenza in materia di appalti;
- ✓ l'art. 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- ✓ il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ il Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 12.4.2006 n. 163 approvato con d.P.R. 5.10.2010 n. 207 (per la parte tuttora vigente);
- ✓ il Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con d.M.LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (per la parte tuttora vigente);
- ✓ che occorre provvedere, tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera d) e art. 59 del d.lgs. 50/2016, all'appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione della rete idrica del comune di Altavilla Irpina (AV);

DETERMINA

Per tutte le motivazioni indicate in precedenza, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte:

- a. **di approvare** gli atti di gara prima elencati ritenuti essere esaustivi e conformi alla normativa di settore;
- b. **di contrarre**, a norma dell'art. 32 comma 2 e art. 36 comma 2 lettera d) e art. 60 del d.lgs. 50/2016, l'appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione della rete idrica del comune di Altavilla Irpina (AV), mediante procedura aperta gestita con sistema informatico ai sensi degli artt. 44 e 58 del c.c.p. e perciò esperita tramite piattaforma telematica della stazione appaltante, dell'importo complessivo a base d'asta di € 1.752.282,32, IVA esclusa, di cui € 1.588.043,00 per lavori,

€ 22.557,89 per servizi d'ingegneria, € 96.610,87 per prestazioni in economia non soggette a ribasso e € 45.070,56 per oneri pertinenti all'attuazione delle norme di sicurezza non soggetti a ribasso. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo ex artt. 36 comma 9-bis e 95 commi 2 e ss. del d.lgs. 50/2016;

c. che a norma dell'art. 105 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016 nonché:

- considerate le specifiche caratteristiche dell'appalto di rilevante difficoltà tecnica e in particolar modo la natura altamente specialistica delle attività da svolgere nonché la complessità esecutiva delle opere impiantistiche da realizzare, per le quali sono richieste capacità e competenze professionali e imprenditoriali non comuni e/o componenti di particolare contenuto tecnologico;
- considerata, altresì, la significativa consistenza economica di tali opere specialistiche che incidono in misura prevalente sull'importo a base d'asta;

L'appalto deve essere eseguito direttamente ed esclusivamente dall'aggiudicatario, fatta salva la possibilità di subappaltare quota parte dei lavori nei termini stabiliti negli atti di gara. Le predette restrizioni di subappalto sono altresì correlate anche all'esigenza della stazione appaltante di:

- a) rafforzare il controllo del luogo di lavoro per garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- b) prevenire il rischio di infiltrazioni criminali atteso che il contesto territoriale ove eseguire l'appalto – da considerarsi in ambito esteso, ovvero almeno regionale, visto che trattasi di procedura aperta a una vasta platea di operatori economici – è caratterizzato da fenomeni delinquenziali di ordine storico, economico e sociale che favoriscono comportamenti di criminalità organizzata e, pertanto, vanno contrastati con adeguate misure di prevenzione e strumenti di dissuasione;
- c) rafforzare il controllo delle attività di cantiere atteso che il bene su cui si interviene è di rilevante interesse sociale, infrastrutturale e strategico: ciò esige un controllo particolare circa la professionalità dell'operatore economico e l'adozione di specifiche misure tese a favorire l'unità esecutiva dell'opera attraverso il mantenimento, per tutte le fasi realizzative, di omogenee capacità imprenditoriali, tecnologiche e operative nonché l'interlocuzione diretta con il soggetto esecutore, evitando perciò eccessive frammentazioni dell'appalto e/o intermediazioni tra stazione appaltante e chi esegue effettivamente il lavoro, potenzialmente dannose per una prestazione a regola d'arte;

d. che la gara di appalto dei lavori in oggetto deve essere esperita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino – giusta Convenzione n. 6 del 25/1/2022 di cui in premessa – che ne curerà la relativa procedura in conformità dei corrispondenti atti approvati con la presente determinazione;

e. che alla gara in parola sarà data diffusione nei modi e termini di legge, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36, comma 9, 29, 60, 72 e 73 del D. Lgs 50/2016 e degli artt. 2 e 3 del d.m. 2/12/2016, mediante pubblicazione del bando di gara e, successivamente all'avvenuta aggiudicazione, dell'avviso di esito di gara di cui all'art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016;

f. di stipulare con l'affidatario, ai sensi dell'art. 59 comma 5-bis del d.lgs. 50/2016, il contratto di appalto a corpo e a misura secondo le seguenti specificazioni:

- a misura per i "lavori", ex art. 3 comma 1 lettera eeeee) del d.lgs. 50/2016, e pertanto il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Il contratto di appalto fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione;
- a corpo per i "servizi d'ingegneria", ex art. 3 comma 1 lettera ddddd) del d.lgs. 50/2016, e pertanto il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016, il contratto è stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;

g. di confermare Responsabile Unico del Procedimento il geom. Cesare POLCARI di cui all'atto di nomina indicato in premessa, per lo svolgimento delle attività di competenza attribuitegli dalla normativa vigente per i contratti pubblici;

h. di precisare che:

- ✓ per quanto attiene all'articolazione dell'appalto in più lotti di cui all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, si specifica:
 - ◇ la suddivisione non può garantire la medesima qualità delle prestazioni dei singoli lotti;
 - ◇ il frazionamento non è economicamente conveniente in quanto non può assicurare alla stazione appaltante un vantaggio "economico" e, dunque, un risparmio di spesa o comunque una migliore allocazione delle risorse disponibili;
- ✓ l'appalto non presenta un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia Europea, per i seguenti motivi:
 - ◇ l'importo dell'appalto, di gran lunga lontano dalla soglia comunitaria, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori, non risulta di interesse transfrontaliero certo;
 - ◇ precedenti affidamenti realizzati da parte di questa stazione appaltante o di altre stazioni appaltanti limitrofe non hanno mostrato l'interesse di imprese di altri stati membri della U.E.;
 - ◇ gli atti di gara e di mezzi di pubblicità adottati con il presente atto comunque garantiscono in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle imprese estere nonché il rispetto delle norme fondamentali e dei principi generali di parità di trattamento e di discriminazione in base alla nazionalità;

i. di prenotare la spesa occorrente per l'affidamento dei lavori di € 1.752.282,32 oltre IVA al 10%, a valere sul Capitolo cap.3404 – Miss. 9 - Progr. 4 del corrente bilancio approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 28/06/2022.

l. di assumere impegno di spesa di € 10.022,20, a favore della Provincia di Avellino (SUA), sul capitolo di cui al punto precedente, ovvero:

- € 600,00 quale Versamento ANAC, giusta delibera ANAC n. 1197/2019;
- € 7.710,04 quali oneri per attività della SUA, giusta art. 21 del regolamento di funzionamento;

- € 1.712,16 compreso IVA e CAP per spese presunte per la commissione di gara formata da tre componenti;

m. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

n. Di dare atto, infine, dell'insussistenza, ai sensi della legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 nonché dell'art. 42, del D. Lgs. n. 50/2016, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, a carico dei sottoscritti RUP e RESP UTC;

o. DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR Campania, sezione di Salerno, nei termini e modalità previste dall'art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Cesare Polcari (*)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Giuseppe Maselli (*)

Visto di regolarità contabile sull'impegno spesa retroscritto e di copertura finanziaria.
Altavilla Irpina, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Francesco Origo (*)

ESECUTIVITA'

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 con effetto dalla data del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Altavilla Irpina, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NADIA DELLA MONICA (*)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che copia della presente determinazione è stata affissa per gg. 15 consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente.

Registro delle pubblicazioni n. 930
Altavilla Irpina, li 18.10.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
NADIA DELLA MONICA (*)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Altavilla Irpina, li



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Giuseppe Maselli

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993